Esenti Iva i servizi di revisione e gestione rischio

Fondi pensione

La scelta tra mantenimento all'interno o outsourcing non cambia l'inquadramento

Le attività di revisione interna e gestione dei rischi esternalizzate da un fondo pensione sono esenti Iva. Così la risposta a interpello 583/2022 delle Entrate.

Alfa è una società di servizi a cui un fondo pensione ha esternalizzato la funzione di revisione interna e la gestione dei rischi. Alfa inoltre presta consulenza al fondo in materia di controllo della gestione finanziaria, attività che subappalta a terzi. Chiede dunque di conoscere il corretto trattamento Iva fra imponibilità ed esenzione, propendendo per la prima soluzione. L'Agenzia è di parere differente. Ai fini Iva l'attività di gestione dei fondi pensione è stata equiparata a quella dei fondi comuni ed è esente (risoluzione 114/E/11). Peraltro, sono esenti le prestazioni essenziali della gestione del fondo (risoluzione 75/E/07) anche se appaltate a un terzo (risoluzione 97/E/13), concetti ribaditi anche da pronunce comunitarie (sentenza 17 giugno 2021).

Le modifiche normative apportate ai fondi (Dlgs 147/18) prevedono che la revisione interna e la gestione dei rischi siano funzioni fondamentali ed esternalizzabili, con una responsabilità che grava sia sul consiglio di amministrazione del fondo sia sul titolare esterno della funzione, su cui vigila la Covip. Il necessario corollario per l'Agenzia è che tali funzioni siano da assoggettare ad esenzione, in quanto la scelta fra il mantenimento delle stesse all'interno o l'outsourcing non può far cambiare l'inquadramento Iva. Questo il principio generale. Le Entrate poi fanno notare che nei contratti di outsourcing si fa riferimento ad attività di consulenza. In generale per le attività di consulenza è la società che deve compiere un'analisi caso per caso volta a valutare le caratteristiche oggettive del servizio reso nonché il grado di responsabilità del prestatore. Si evidenzia come anche l'attività di consulenza possa essere esente laddove la stessa preveda un'assunzione diretta di responsabilità del prestatore e sia indirizzata alla gestione dei fondi comuni (o pensione) in base a recenti risposte (363, 364 e 482 del 2022, 760 e 851 del 2021).

—**A. Ge.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA